

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n.

AL SIG. MINISTRO

Spedito il

SEDE

Parere Generale n. 73

OGGETTO: Commissioni di conferma in ruolo di professori ordinari,
professori associati e ricercatori universitari.

Adunanza dell'8.5.2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studi – Uff. I) n. 788 del 18.3.2001;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

1. Con la nota ministeriale succitata l'Amministrazione ha posto al CUN i seguenti quesiti:

a) se le Commissioni giudicatrici per la conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati, già nominate, siano da considerare valide per un biennio solare come previsto, tra l'altro, per le Commissioni di conferma dei ricercatori universitari;

b) se per i ricercatori e i professori associati, nominati in relazione all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa che stiano compiendo il triennio di servizio, possano essere utilizzate le medesime Commissioni

A ben vedere, i quesiti attengono ad una problematica più ampia, che si è venuta ponendo a seguito della legge n. 210 del 1998 che detta norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, ma che nulla dispone in ordine alla conferma in ruolo.

2. Giova ricordare che la normativa, tuttora vigente, che regola l'istituto della conferma in ruolo è data da fonti diverse:

a) per i professori straordinari l'art. 78, 3° comma, del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933 n. 1592, secondo cui "al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta da tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio della Facoltà o della Scuola".

b) per i professori associati l'art. 23, 1° comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, secondo cui "Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma".

c) per i ricercatori l'art. 31, 1° comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, secondo cui "I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'ammissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i

docenti del gruppo di discipline".

3. Si deve osservare che, a normativa immutata in materia di giudizi di conferma, le problematiche nascenti dall'applicazione della legge n. 210 del 1998 sono essenzialmente di carattere pratico, stanti le diverse modalità previste per il reclutamento del personale universitario, in ragione sia dell'effettuazione decentrata delle procedure di valutazione comparativa, sia della possibilità di iterazioni nello stesso anno e per gli stessi settori scientifico-disciplinari delle procedure stesse, sia dei diversi tempi in cui gli idonei vengono immessi in ruolo. Si tratta di fattori che contribuiscono ad aumentare a dismisura l'eventualità che nelle Commissioni di conferma costituite secondo le vigenti disposizioni siano designati soggetti che hanno già fatto parte delle Commissioni nelle procedure di valutazione comparativa. Il che è esplicitamente interdetto dalla ricordata disposizione relativa alla conferma dei professori associati (art. 23, 1° comma, legge n. 382/1980), ma appare non conforme ad elementari regole deontologiche, di imparzialità e di correttezza nell'attività della Pubblica Amministrazione per quanto attiene al passaggio ad ordinario dei professori straordinari ed alla conferma in ruolo dei ricercatori, pur nel silenzio delle disposizioni ad essi relative.

4. A fronte della situazione succintamente descritta il CUN ritiene che per ragioni di correttezza amministrativa, di trasparenza e di opportunità, si debbano precisare le modalità con cui procedere - anche a normazione invariata - alla formazione delle Commissioni di conferma, prima dello scadere del triennio nel quale matureranno il diritto ad essere giudicati quanti hanno partecipato alle nuove forme di valutazione comparativa ex legge n. 210. In tal modo sarà pienamente garantita la par condicio a tutti coloro che sono stati reclutati allo stesso modo.

Per le accennate ragioni di correttezza amministrativa, di trasparenza e di opportunità, che impongono in particolare di esplicitare previamente le regole che disciplineranno la procedura di formazione delle Commissioni di conferma, il CUN ritiene di conseguenza che per il personale reclutato in base alla legge n. 210 sia opportuno procedere al giudizio di conferma con nuove Commissioni, lasciando quelle eventualmente già nominate all'espletamento dei giudizi pendenti e relativi a vincitori di concorso secondo le previgenti disposizioni.

5. Il CUN fa comunque presente con forza la necessità e l'urgenza che vengano definite con norme aventi forza di legge procedure per la conferma in ruolo più omogenee tra le varie fasce e maggiormente coerenti col sistema di reclutamento introdotto con la legge n. 210 del 1998. Al riguardo fa presente che il mancato o tardivo intervento legislativo in materia potrebbe comportare nei prossimi mesi, quando si attiveranno i primi procedimenti per i giudizi di conferma, l'impossibilità di funzionamento delle Commissioni appositamente designate per l'accennata questione delle incompatibilità.

6. Per quanto attiene infine ai due quesiti posti dall'Amministrazione, alla luce delle considerazioni più sopra svolte il CUN ritiene:

a) che nell'assenza di una disposizione normativa, si può ritenere congruo che le Commissioni giudicatrici di conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati siano considerate valide per un biennio solare, come previsto per i ricercatori, fatta attenzione peraltro alla sopra accennata necessità che per il giudizio sui professori reclutati dopo la legge n. 210 si proceda alla costituzione di nuove Commissioni di conferma;

b) e conseguentemente che per i ricercatori e per i professori associati nominati a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione comparativa che stiano compiendo il triennio di servizio, non si debbano utilizzare le Commissioni attualmente in funzione per i vincitori di concorso in base alle disposizioni previgenti, ma si debba procedere alla costituzione di nuove Commissioni, con l'avvertenza di provvedere previamente alla precisazione delle modalità attraverso le quali attivare le procedure richieste dalla normativa vigente per le due categorie di professori e per i ricercatori.

IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE